

N. 1/2021

TRIBUNALE DI ASTI

Il Giudice,

Vista la proposta di accordo di composizione della crisi presentata in data 24.6.2021 da SARDO SOCIETA' SEMPLICE DI SARDO FABRIZIO E STRUMIA CINZIA, nonché da SARDO FABRIZIO, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, e da STRUMIA CINZIA;

rilevato che tale proposta sostituisce quella precedentemente presentata in data 22.4.2021;

vista la documentazione allegata;

rilevato che alla nuova proposta sono stati allegati i documenti reddituali oggetto della richiesta di integrazione del 1.5.2021 e che è stata altresì depositata la relazione dell'O.C.C. contenente tra l'altro l'attestazione prevista dall'art. 8 comma 1 quater della l. n. 3/2012 con riferimento alla prosecuzione del piano di ammortamento del mutuo esistente con la Banca Credit Agricole;

rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. n. 3/2012;

visto l'art. 10 l. n. 3/2012

FISSA

per la comparizione dei debitori istanti e dei creditori l'udienza del **18.10.2021 ore 15,00**;

dispone la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno quaranta giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 10, 1° comma, l. 3/2012, a cura dei debitori istanti;

avvisa i creditori che possono far pervenire, con le modalità previste dall'art. 11, 1° comma, l. n. 3/2012, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza sopra fissata; in mancanza di tale dichiarazione, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

stabilisce la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Asti e nel Registro delle Imprese,

ordina la trascrizione del presente decreto sugli immobili e mobili registrati oggetto della proposta, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi.

Asti, 30.6.2021

Il Giudice
Marco Bottallo